

## **REGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

**(DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELLA RIUNIONE DEL 03/02/2010)**

Al fine di garantire a tutti gli Associati coinvolti nei procedimenti disciplinari il diritto alla difesa nelle migliori modalità, UNIREC ha deciso di disciplinare, con il presente regolamento, alcuni aspetti non ricompresi dallo Statuto e dal Codice Deontologico associativi, rifacendosi alle consuetudini ed ai regolamenti che disciplinano i procedimenti disciplinari di altri organismi - quali ad esempio, altre Associazioni di categoria, o i Consigli dell'Ordine di altre professioni.

Più precisamente si decide che:

- 1) Tutti gli atti e i documenti che vengono allegati ai ricorsi alle denunce o alle segnalazioni, che pervenute in Associazione determinano l'apertura di un procedimento disciplinare, sono disponibili per l'Associato coinvolto nel procedimento.
- 2) Qualora la segnalazione, il ricorso o la denuncia, ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri venga ritenuta infondata, ovvero non meritevole di accoglimento, tutta la documentazione verrà cestinata o restituita al segnalante, al ricorrente, al denunciante. Di volta in volta, il Collegio dei Probiviri valuterà se e come informare l'Associato in ordine alla segnalazione, alla denuncia o al ricorso ricevuti e per le quali non ha ritenuto di aprire un procedimento disciplinare.
- 3) Il Collegio dei Probiviri, qualora viceversa ritenga di aprire il procedimento disciplinare, nel comunicare (con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'Associato l'apertura dello stesso, dovrà allegare alla comunicazione una copia del ricorso della denuncia o della segnalazione ed informarlo che potrà estrarre copia dei documenti prodotti a supporto dal ricorrente, a sua completa cura e spese, entro la fine del procedimento disciplinare di primo grado.
- 4) Al termine del procedimento disciplinare di primo grado, il Collegio dei Probiviri comunica a tutte le parti del procedimento l'esito dello stesso ed invia copia del provvedimento emesso.
- 5) Copia del provvedimento emesso viene inserita nella cartellina di archivio dell'Associato.
- 6) L'Associato che promuove il ricorso al Consiglio Direttivo avverso la decisione del Collegio dei Probiviri ha diritto di avere copia del provvedimento che intende impugnare. L'estrazione del documento avverrà a sua cura e spese.
- 7) La comparizione davanti agli Organi associativi è riservata agli iscritti in persona del legale rappresentante della società, ovvero di un dirigente, dipendente o collaboratore con incarichi di rilievo che abbiano accurata conoscenza dei fatti oggetto del procedimento. All'audizione possono partecipare anche i procuratori legali delle parti.
- 8) Durante l'audizione le parti devono attenersi strettamente alle contestazioni mosse dal ricorrente.
- 9) L'Associato coinvolto nel procedimento disciplinare che vanta delle pretese rilevanti sotto un profilo deontologico o di merito nei confronti del ricorrente, del denunciante o del segnalante, deve farne oggetto di separata ed apposita denuncia, ricorso o segnalazione all'Associazione. Il Collegio dei Probiviri di volta in volta valuta se procedere alla riunione dei procedimenti.
- 10) Il Collegio dei Probiviri ed il Consiglio Direttivo possono decidere di ascoltare anche soggetti terzi, eventualmente a conoscenza dei fatti oggetto dell'addebito.
- 11) Verrà istituito il registro degli espulsi dall'Associazione le cui modalità di trattamento verranno disciplinate con apposito regolamento in conformità con il D. Lgs. 196 del 2003.

**Aderente a**



**Member**  
*Federation of European National  
Collection Associations*

